



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA

DECRETO

Il sottoscritto, Contrammiraglio (CP) Filippo MARINI, Direttore marittimo di Venezia:

- VISTO il Dispaccio n. 13837, in data 01.07.2025, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - concernente le Tariffe per il servizio di pilotaggio 2025/2027, con cui è stata approvata la revisione delle tariffe per il servizio di pilotaggio per il porto di Chioggia e Porto Levante, con decorrenza dal 01.07.2025;
- VISTO il Dispaccio n. 13882, in data 02.07.2025, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - con cui è stato trasmesso lo schema di provvedimento tariffario per il porto di Chioggia e Porto Levante;
- VISTO il D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134, Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose;
- VISTO il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante Modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della Legge 11 novembre 2011, n. 180;
- VISTI gli articoli 4 e 14 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO l'articolo 14, comma 1-bis, della Legge 28 gennaio 1994 n. 84, come modificato, da ultimo, con Decreto Legislativo 13 dicembre 2017 n. 232, recante Riordino della legislazione in materia portuale;
- VISTO il D.P.R. 2 febbraio 1984, n. 46, recante Disposizioni per la stazzatura delle navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri che effettuano viaggi internazionali;
- VISTO il proprio precedente Decreto n. 117/2023, in data 20.07.2023, concernente la revisione biennale delle tariffe per i servizi di pilotaggio nel porto di Chioggia e Porto Levante;

VISTO altresì il proprio ulteriore e precedente Decreto n. 189/2024, in data 27.06.2024, concernente la sostituzione del comma 2 dell'articolo 2 del succitato Decreto n. 117, in data 20.07.2023;

VISTI gli articoli 91 e seguenti del Codice della navigazione e gli articoli 101, 130, 132, 133 e 134 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTO il Decreto ministeriale 7 novembre 2018 con cui è stato definito il regime di obbligatorietà del servizio di pilotaggio nel porto di Chioggia e Porto Levante,

DECRETA

Articolo 1

A decorrere dal 01.07.2025 sono rese esecutive le seguenti tariffe per il servizio di pilotaggio nei porti di Chioggia e Porto Levante:

1. Servizio reso a bordo:

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffe base €
0 - 500	130,60
501 - 1.000	147,45
1.001 - 2.000	190,78
2.001 - 3.000	265,41
3.001 - 4.000	348,46
4.001 - 6.000	428,51
6.001 - 8.000	533,22
8.001 - 10.000	615,68
10.001 - 12.000	719,20
12.001 - 16.000	827,53
16.001 - 20.000	958,73
20.001 - 25.000	1.068,26
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT	106,52

1.2 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente punto 1.1 incrementata del 20,48%.

1.3 Alle navi traghetto "TR" (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base €
0 -	500	87,27
501 -	1.000	98,55
1.001 -	2.000	127,51
2.001 -	3.000	177,38
3.001 -	4.000	232,87
4.001 -	6.000	286,37
6.001 -	8.000	356,36
8.001 -	10.000	411,46
10.001 -	12.000	480,64
12.001 -	16.000	553,03
16.001 -	20.000	640,72
20.001 -	25.000	713,92
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT		71,19

2. Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base €
0 -	500	51,77
501 -	1.000	59,58
1.001 -	2.000	75,82

Articolo 2

Le tariffe di cui all'articolo 1 si applicano per le prestazioni rese alle navi in entrata ed in uscita nel porto di Chioggia entro un miglio e mezzo di distanza dalla testata della nuova diga foranea c.d. "lunata" i cui vertici sono meglio specificati nel "Regolamento locale per l'esercizio di pilotaggio nel porto di Chioggia e Porto Levante" e per le prestazioni rese alle navi in entrata e in uscita dal porto di Levante entro un miglio e mezzo dalle testate delle dighe foranee della foce del Po di Levante.

Alle navi che scalano al Terminal in concessione alla Terminale GNL Adriatico Srl verranno applicate le seguenti tariffe:

- | | |
|---|-------------|
| - Navi standard (durata manovra 26 ore): | € 22.639,20 |
| - Navi Large Conventional (durata manovra 26 ore): | € 24.525,80 |
| - Navi Q/Flex (durata manovra 32 ore): | € 26.412,40 |
| - Mancato ormeggio: | € 7.546,40 |
| - Per ogni ora di permanenza a bordo oltre le 26 o 32 ore previste: | € 471,65 |

Per le navi diverse dalle navi gasiere, impiegate per la movimentazione di personale e/o di provviste e materiali da e per il Terminale GNL Adriatico, la tariffa base di cui all'articolo 1, punto 1.1, maggiorata del 60% in ragione della distanza del Terminale dal porto, va aggiunto il compenso di 4.000 euro per l'uso della motobarca. Sono fatte salve le ulteriori maggiorazioni previste dagli articoli 3 e 4.

Articolo 3

Alle tariffe base di cui all'art. 1 (comprese le tariffe per il servizio VHF), vanno addizionate le sottoelencate maggiorazioni:

A) - per fuori orario e festivi

1. il 50% della tariffa base per le prestazioni effettuate tra le ore 20.00 e le ore 06.00;
2. il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite di domenica e il 100% per le prestazioni eseguite la prima domenica di novembre;
3. il 150% della tariffa base per le prestazioni eseguite nei seguenti giorni festivi: il 1° gennaio, il 6 gennaio, il giorno di lunedì dopo Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 e il 26 dicembre, il Santo patrono. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella di cui ai punti 1 e 2.

Le maggiorazioni stesse si applicano tenendo conto dell'ora di inizio della prestazione richiesta al pilota.

B) - per carichi pericolosi

1. il 16% della tariffa base per prestazioni rese a navi che abbiano merci infiammabili appartenenti alle classi 2, 3, 4.1 e 4.3 dell'abrogato D.P.R. 9 maggio 1968 n. 1008, attualmente disciplinate dal Capo IV del D.P.R. 6 giugno 2005 n. 134, o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore ai 65° C. Tale maggiorazione va applicata anche per prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della portata lorda della nave (DWT);
2. il 20% della tariffa base quando le prestazioni sono rese:
 - a. a navi che abbiano a base, per un quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata della nave, merci appartenenti alla 1^a classe dell'abrogato D.P.R. 9 maggio 1968 n. 1008, attualmente disciplinate dal Capo IV del D.P.R. 6 giugno 2005 n. 134;
 - b. a navi vuote e non munite del certificato generale di "gas – free" valido al momento del pilotaggio, che siano state adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1008, attualmente disciplinate dal Capo IV del D.P.R. 6 giugno 2005 n. 134.

C) – per prestazioni effettuate con un secondo pilota:

50% per le prestazioni eseguite con un secondo pilota a bordo.

D) – manovre senza macchina/movimenti:

- a. per le manovre effettuate senza l'uso delle macchine è prevista una maggiorazione pari al 50% della tariffa base di cui all'art. 1;
- b. per le manovre da un ormeggio all'altro che impiegano un tempo superiore ad 1 ora è prevista una maggiorazione del 50% della tariffa base di cui all'art. 1.

E) – pontoni con carichi eccezionali:

Per i pontoni che trasportano carichi eccezionali la stazza totale sarà calcolata aggiungendo alla stazza del convoglio quella relativa al carico calcolandola utilizzando i criteri indicati nelle note specifiche per il calcolo dei valori di cui al presente decreto.

Articolo 4

I compensi spettanti nei casi previsti dagli artt. 130, 132 e 133 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) sono disciplinati come segue.

1. Quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del porto di recarsi fuori dei limiti territoriali previsti dall'articolo 2 del presente decreto, qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso è il seguente:
 - a. il 20% della tariffa di cui all'art. 1, punto 1) se la prestazione viene eseguita fino a miglia 2 fuori dai limiti suddetti;
 - b. ulteriore 10% della tariffa di cui all'art. 1, punto 1) per ogni 2 miglia o frazione di miglio successivo.
2. Quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave abbia, previa autorizzazione del Comandante del porto, trasmesso comunicazione da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffe base €
- per navi da 0 - 2.000 G.T.	78,44
- per navi da 2.001 in poi	84,76

3. Quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili per un periodo di tempo superiore alle due ore e mezza è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio. Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le 6 ore, al pilota spetta, inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli ufficiali.
4. Quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella del Porto di Chioggia, per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffe base €
- per navi da 0 - 2.000 G.T.	57,76
- per navi da 2.001 in poi	60,94

Al pilota è dovuto il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

5. Qualora il pilota sia già salito a bordo e venga sospesa la partenza o il movimento della

nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo pari al 50% della tariffa base. La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di mezz'ora. Qualora si sia rimasti a bordo oltre 30 minuti, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

6. Quando il pilota venga invitato dagli interessati ad andare incontro ad una nave e questa arrivi con ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso è uguale all'importo della tariffa base. Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio.
7. Qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base. L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra. Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.
8. Per l'assistenza alle prove in mare o alle compensazioni di bussole, radiogoniometri, ecc., esplicitamente richieste dal comandante dalla nave, è dovuto al pilota, oltre alla tariffa base di pilotaggio, un compenso di:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffe base €
- per navi da 0 - 2.000 G.T.	78,44
- per navi da 2.001 in poi	84,26

Articolo 5

I compensi di cui all'art. 4 hanno carattere forfettario e non sono soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'art. 3.

I movimenti delle navi in porto sono compensati con metà tariffa di pilotaggio, se sono eseguiti lungo la banchina senza l'uso di macchina, ovvero da una banchina all'altra.

Articolo 6

Le tariffe del servizio di pilotaggio del porto di Chioggia e di Porto Levante dovranno essere applicate utilizzando come parametro di stazza lorda quello di seguito specificato:

- per le navi dotate del certificato di stazzatura internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, le tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio ed ormeggio

dovranno intendersi riferite al valore di stazza lorda internazionale (GT) risultante dal certificato stesso;

- per quelle non dotate di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la formula che il Registro Italiano Navale (R.I.Na.) ha all'uopo elaborato e che consente di ottenere valori in G.T. assai vicini a quelli che si determinerebbero con i criteri per il calcolo della stazza lorda internazionale previsti nella citata Convenzione:

$$GT = K1 V \text{ (dove } V = 2,832 \text{ VLT e } K1 = 0,2 + 0,02 \text{ Log.}_{10} V \text{)}$$

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa ricompresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella circolare n. 653/94, che consente, sia pure con un'approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula R.I.Na., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del certificato di stazzatura internazionale:

$$GT = VE \times a$$

$$\text{Dove } VE = L \times B \times H$$

L = lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;

B = larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

H = altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

a = F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

	VE	a
Fino a	400	0,58
	1000	0,43
	5000	0,35
	10000	0,34
	25000	0,33
	50000	0,32
	100000	0,31
	150000	0,30
	200000	0,29
	250000 e oltre	0,28

Per le navi traghetto, il sistema di commisurazione, delle tariffe sarà articolato, nell'ambito dei singoli servizi, secondo le modalità di seguito indicate:

Il valore della stazza (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione di una delle formule suddette) andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

Traghetti passeggeri (Passenger RO-R- Cargo Ferries)	0,75
---	------

Traghetti merci Ro-Ro Cargo General Cargo Ro-Ro Cargo Containers Ship Ro-Ro Cargo Ferries Ro-Ro Cargo Vehicles Carriers	0,75
---	------

Articolo 7

Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni di pilotaggio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e in particolare del Decreto Legislativo n. 231/2002, come modificato dal Decreto Legislativo n. 192/2012 e, tenendo conto del fatto che la Corporazione dei piloti è incaricata di pubblico servizio svolto in regime di monopolio legale, nel rispetto da parte di quest'ultima della parità di trattamento nei confronti degli utenti del servizio.

I termini superiori a 30 giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima, ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Le altre tariffe agevolative rispetto alla tariffa base vengono applicate esclusivamente nel caso in cui l'utente del servizio risulti in regola con i pagamenti relativi alle prestazioni secondo quanto indicato nel comma precedente.

Ferme restando le conseguenze previste da tale normativa, nel caso di mancato rispetto del termine previsto dell'adempimento, i soggetti che possono usufruire della tariffa ridotta in ragione della frequenza degli approdi perdono il beneficio della riduzione del trimestre successivo a quello in cui si sia verificato il mancato pagamento di una fattura nei termini stabiliti e fino al trimestre successivo a quello in cui la predetta fattura venga pagata, a meno che la fattura non risulti pagata nell'ambito dello stesso trimestre in cui è avvenuto l'inadempimento.

Articolo 8

Le tariffe sono comprensive degli oneri sociali, assistenziali e previdenziali, ed anche degli oneri integrativi per i porti a scarso traffico, affinché tali porti possano mantenere la efficienza del servizio.

Gli importi relativi a detti oneri sono stabiliti nella misura del 18% per le navi inferiori alle 2.000 GT e del 25% per le navi superiori alle 2.000 GT e vengono versati dalla Corporazione dei Piloti al Fondo Sociale di Mutua Assistenza e Previdenza per i piloti.

Il Decreto n. 117/2023 in data 20.07.2023 e il Decreto n. 189/2024 in data 27.07.2024, citati in premessa, sono abrogati.

Venezia, (data della firma digitale)

IL DIRETTORE MARITTIMO
C.A. (CP) Filippo MARINI